



COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO
COMPRENDEnte PISCINA COMUNALE SCOPERTA, CAMPO DA TENNIS E CAMPO POLIVALENTE
DEL COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO
(4.06.2016 – 10.09.2016)**

CPV: 92.61.00.00.-0 CIG: 6626949B4E

INDICE

- Art. 1 – Oggetto della concessione**
 - Art. 2 – Finalità**
 - Art. 3 – Durata**
 - Art. 4 – Descrizione ed uso dell'impianto**
 - Art. 5 – Obblighi del Concessionario**
 - Art. 6 – Norme di comportamento**
 - Art. 7 – Attività del Concessionario**
 - Art. 8 – Servizio bar**
 - Art. 9 – Pubblicità**
 - Art. 10 – Spese a carico del Concessionario**
 - Art. 11 – Spese a carico dell'Amministrazione Comunale**
 - Art. 12 – Cessione e subappalto**
 - Art. 13 – Sicurezza**
 - Art. 14 – Orario minimo di apertura al pubblico delle strutture – Tariffe**
 - Art. 15 – Valore della concessione**
 - Art. 16 – Contributo del Comune in "conto gestione"**
 - Art. 17 – Tracciabilità dei flussi finanziari**
 - Art. 18 – Vigilanza sull'uso dell'impianto**
 - Art. 19 – Deposito e custodia degli attrezzi**
 - Art. 20 – Requisiti del personale – Codice di comportamento**
 - Art. 21 – Responsabilità e assicurazioni**
 - Art. 22 – Soggetti ammessi alla gara**
 - Art. 23 – Requisiti di partecipazione**
 - Art. 24 – Procedura di gara e criteri di aggiudicazione**
 - Art. 25 – Garanzie**
 - Art. 26 – Penalità**
 - Art. 27 – Risoluzione del contratto – Clausola risolutiva espressa**
 - Art. 28 – Recesso**
 - Art. 29 – Controversie**
 - Art. 30 – Riservatezza e Trattamento dei dati personali**
 - Art. 31 – Rinvio a norme vigenti**
 - Art. 32 – Disposizioni generali e finali**
- ALLEGATI**

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La presente concessione ha per oggetto la gestione dell'impianto sportivo comprendente la Piscina Comunale scoperta, il Campo da Tennis ed il Campo Polivalente, situati in Bagnolo in Piano in Via XX Settembre, n. 3, il tutto come risultante dalle allegate planimetrie e da apposito stato di consistenza/inventario.

L'impianto sopra descritto sarà concesso nello stato di fatto, di diritto e conservazione in cui si trova e perfettamente noti al Concessionario, così come da verbale che sarà redatto, prima della firma del contratto, in contraddittorio tra l'Amministrazione Comunale di Bagnolo in Piano ed il Concessionario.

Qualora, nel corso di vigenza della Concessione, l'impianto in oggetto dovesse subire modifiche/ampliamenti/adequamenti, ecc... ad opera dell'Amministrazione Comunale, essi ricadranno automaticamente ed integralmente nella disciplina prevista nel presente atto, fatta salva diversa ed espressa volontà del Comune.

All'uopo e fin da ora, il Concessionario si impegna a tutti gli effetti, ogni eccezione e/o osservazione rimossa, pienamente accettando le condizioni di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto.

I tempi e le modalità di esecuzione dei lavori di cui sopra saranno concordati tra l'Amministrazione Comunale ed il Concessionario.

Il servizio oggetto della Concessione è considerato di interesse pubblico ad ogni effetto e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato nel corso della durata dell'affidamento in gestione. E' consentito il recesso dal contratto da parte del Concedente nel caso contemplato dal successivo Art. 28.

ART. 2 – FINALITA'

La presente Concessione viene affidata esclusivamente allo scopo di favorire la pratica di attività ricreative e sportive compatibili con la struttura dell'impianto comprendente la Piscina Comunale scoperta, il Campo da Tennis ed il Campo Polivalente, per finalità sociali e ricreative. Essa comprende la gestione degli immobili, degli impianti e delle attrezzature in essi presenti, compreso lo spazio da adibire per l'eventuale esercizio di bar.

ART. 3 – DURATA

La presente concessione avrà validità per la stagione estiva 2016, più precisamente dal 4.06.2016 al 10.09.2016. Detta durata viene determinata in 3 mesi di apertura al pubblico dell'impianto sportivo, in quanto la settimana dal 5 al 10 settembre 2016 sarà utilizzata dal Concessionario per i lavori di ripristino dell'impianto stesso.

Alla scadenza, il Concessionario sarà tenuto alla riconsegna dell'impianto e di tutto quanto ricevuto in gestione, libero da persone o cose, in condizioni di perfetta efficienza e funzionalità e senza nulla pretendere per opere di risanamento o di miglioria, né per altre cause riguardanti la gestione degli impianti stessi.

Per motivi di pubblica utilità o emergenza l'Amministrazione Comunale potrà revocare o sospendere la vigenza della presente Concessione.

In assenza di cause di forza maggiore, è richiesto per tale sospensione o revoca un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. In difetto, al Concessionario è data facoltà di presentare istanza di indennizzo per eventuali sanzioni o risarcimenti che si dovesse trovare a pagare a seguito di tale sospensione o revoca.

Il servizio potrà iniziare, sotto riserva di legge e in pendenza della stipula del contratto, dopo l'esecutività del provvedimento che approva l'aggiudicazione definitiva.

ART. 4 – DESCRIZIONE ED USO DELL'IMPIANTO

Allo stato di fatto l'impianto sportivo oggetto del presente Capitolato comprende:

STRUTTURA SPOGLIATOI:

- ingresso – biglietteria
- zona bar
- spogliatoi femminili per piscina comprensivi di servizi igienici e docce
- spogliatoi maschili per piscina comprensivi di servizi igienici e docce
- locale infermeria
- locale deposito e attrezzatura
- locale centrale termica
- spogliatoi femminili per tennis e pista polivalente comprensivi di servizi igienici e docce
- spogliatoi maschili per tennis e pista polivalente comprensivi di servizi igienici e docce
- ufficio

PISCINE

- vasca adulti m. 25,00 x 12,60, profondità variabile da m. 1,27 a 1,85
- vasca per bambini m. 15,00 x 7,00, profondità variabile da m. 0,42 a 0,92
- vasca di compenso interrata
- solarium esterno e area verde attorno alle vasche esterne

CENTRALE DI FILTRAZIONE

Per centrale di filtrazione è da intendersi la struttura coperta ubicata sul lato sud delle vasche comprendente:

- al piano terra due locali adibiti a deposito/magazzino
- al piano interrato un locale in cui sono installati n. 3 filtri e le apparecchiature di ricircolo

CAMPI TENNIS

- n. 2 campi tennis con superficie in materiale sintetico, uno dei quali utilizzabile come campo polivalente

Per quanto riguarda gli arredi, solamente gli armadietti degli spogliatoi e le scalette in acciaio della piscina, oltre che le porte da calcetto ed i due seggioloni segnapunti del campo polivalente sono di proprietà comunale.

Tutti i restanti arredi e le attrezzature della piscina (lettini, ombrelloni, tavoli, aspirafango, ecc.), oltre che dell'eventuale bar/punto ristoro (frigoriferi e attrezzature varie), dovranno essere messi a disposizione dal gestore dell'impianto.

Prima della consegna al concessionario sarà cura dell'Amministrazione Comunale far pulire e riempire le vasche piscina (adulti e bambini), così come sarà effettuata una accurata pulizia delle strutture in muratura (spogliatoi piscina e tennis/campo polivalente).

I locali, le vasche e l'area circostante la piscina, i due campi e i relativi spogliatoi, vengono consegnati al Concessionario arredati come risulta da inventario, nonché dotati degli impianti per i servizi di acqua, luce, gas, riscaldamento ed igienico-sanitario.

Nell'ambito dell'impianto, come da planimetria allegata, è identificato uno spazio (con antistante piccola distesa) che potrà essere destinato dal Concessionario ad uso bar e laboratorio, da utilizzarsi per ristoro dei fruitori dell'impianto stesso.

ART. 5 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà utilizzare e fare utilizzare l'impianto, gli arredi e le attrezzature avute in gestione in modo corretto e con diligenza, osservando tutte le norme di sicurezza e d'igiene, le disposizioni di legge ed i regolamenti vigenti in materia e rispondendo dei danni eventualmente arrecati agli stessi.

Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutta la normativa vigente in materia di conduzione e gestione degli impianti sportivi, in particolare:

- Circolare Ministero dell'Interno n. 16 del 15.02.1951
- Circolare Ministero della Sanità n. 128 del 16.07.1971
- Circolare Ministero della Sanità n. 86 del 15.06.1972
- Decreto del Ministero dell'Interno 18.03.96 e s.m.i. "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi";
- Disciplina interregionale delle piscine in attuazione dell'Accordo Stato – Regioni e PP.AA. del 16 gennaio 2003;
- Deliberazione di Giunta Regionale dell'Emilia Romagna, n. 1092 del 18.07.2005 – "Disciplina regionale: aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza ad uso natatorio";
- Norme UNI relative ai requisiti per il controllo e la gestione degli impianti natatori, in particolare le norme UNI EN 13451 e la norma UNI 10637; del 1997 e revisionata nel 2006;
- Linee guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture turistico ricettive e termali; documento di linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi G.U. n. 103 del 5.05.2000;
- Accordo del 16.01.2003 tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio;
- Provvedimento 13 gennaio 2005 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano avente ad oggetto «linee guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture turistico-ricettive e termali» pubblica in Gazzetta Ufficiale n. 28 del 04.02.2005;
- "Linee guida recanti indicazioni ai laboratori di attività di diagnosi microbiologica e controllo ambientale della legionellosi" pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 05.02.2005;

- Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia 21 luglio 2008, n. 1115 "Approvazione linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della legionellosi", pubblicate nel B.U.R. n. 147 del 22.08.2008;
- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- Decreto del Ministero della Salute del 24.04.2013 "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.

Il Concessionario dovrà conservare i registri delle verifiche periodiche a norma della Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1092 del 18.07.2005 e fornire all'AUSL locale tutte le informazioni concernenti la natura, la frequenza ed i risultati delle analisi effettuate.

Il Concessionario dovrà redigere apposito registro delle presenze, indicante il numero di presenze della stagione e consegnarlo al Comune a fine stagione, unitamente al Bilancio di gestione.

Il Concessionario non potrà cedere o subaffittare l'impianto oggetto di concessione, come pure non potrà servirsi dei locali e degli spazi annessi per uso diverso da quello stabilito nella concessione.

Il Concessionario dovrà tenere costantemente i locali, gli arredi, tutto il materiale e l'area verde all'interno dell'impianto sportivo in uno stato di decoro, di perfetta pulizia e funzionalità.

Il Concessionario dovrà dotarsi di un defibrillatore semiautomatico e provvedere alla sua costante manutenzione, ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2013 (Decreto Balduzzi). Dovrà sempre essere presente personale formato e pronto ad intervenire; inoltre il defibrillatore dovrà essere facilmente accessibile, adeguatamente segnalato e sempre perfettamente funzionante.

Il Concessionario è tenuto ad applicare integralmente tutte le disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nella normativa in vigore per tutta la durata della contratto e a rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali.

Il Concessionario deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è qui accordata.

Il Concessionario, per poter realizzare una conduzione economica dell'intero impianto sportivo, potrà:

- a. svolgere attività sportive a pagamento compatibili con l'impianto in concessione (ad esempio corsi di nuoto, acquagym, tennis, ecc.);
- b. consentire l'utilizzo dell'impianto sportivo a terzi con priorità per i richiedenti residenti, se privati, o aventi sede, se Enti/Associazioni, nel Comune di Bagnolo in Piano, dietro corresponsione di una tariffa d'uso, in orari al di fuori di quelli di apertura al pubblico, concordati con l'Amministrazione Comunale.

Le tariffe d'uso per le attività di cui ai precedenti punti a. e b. saranno fissate dal Concessionario e comunicate all'Amministrazione Comunale. I proventi di dette attività saranno introitati direttamente dal Concessionario.

Alla scadenza della concessione, il concessionario ha l'obbligo di trasmettere al Comune di Bagnolo in Piano:

1. una relazione dettagliata della stagione sportiva, relativa alla avvenuta gestione dell'impianto con i seguenti dati:

- numero di utenti singoli e di associazioni che hanno utilizzato l'impianto sportivo, sia in piscina che nei campi da tennis e polivalente;
- ore di utilizzo da parte del Concessionario;
- iniziative varie e manifestazioni effettuate;
- descrizione dello stato della manutenzione generale ed elencazione degli interventi effettuati sia di manutenzione ordinaria che straordinaria;

2. il bilancio consuntivo di gestione dell'impianto affidato che dovrà comprendere tutte le entrate ed uscite ed in dettaglio:

- introiti pubblicitari, sponsorizzazioni, contributi vari legati all'impianto,
- apporti derivati dai servizi di supporto (es. servizio bar);
- interventi effettuati di natura ordinaria e straordinaria;
- numero degli addetti, monte ore lavorato da ognuno, tipo di contratto di impiego e relativo costo;
- spese per utenze;
- introiti connessi all'utilizzo dell'impianto da parte dell'utenza;
- spese generali.

Tutta la documentazione di cui sopra dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante a conferma della veridicità dei contenuti.

ART. 6 – NORME DI COMPORTAMENTO

Il Concessionario sarà tenuto ad osservare e a far osservare dagli altri soggetti che utilizzano l'impianto le seguenti principali norme di comportamento:

- massima correttezza e diligenza nell'uso dell'impianto, degli arredi, delle attrezzature e dei servizi;
- divieto di introduzione nell'impianto di automezzi, motocicli e qualsiasi altro veicolo non autorizzato;
- divieto di abbandono nei locali di indumenti ed oggetti personali e di altro tipo di materiale;
- divieto di utilizzo dell'impianto al di fuori degli orari autorizzati;
- divieto di svolgimento di attività diverse da quelle autorizzate.

Qualora il Concessionario intendesse dotarsi di atti di regolamentazione interna per l'attività svolta nell'impianto di cui alla presente Capitolato, questi devono essere, prima della loro entrata in vigore, concertati con l'Amministrazione Comunale.

ART. 7 – ATTIVITA' DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è tenuto a garantire il buon funzionamento dell'impianto, a salvaguardare l'integrità e la funzionalità dello stesso, a svolgere tutte le opere di manutenzione ordinaria che si rendano necessarie.

Per manutenzione ordinaria si intendono gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, in modo da garantirne la funzionalità, sia nel periodo di concessione che, alla riconsegna, alla scadenza della stessa.

Gli interventi di manutenzione ordinaria effettuati saranno comunicati al Comune (Servizio Manutenzione Ordinaria dell'Unione Terra di Mezzo – sede di Bagnolo in Piano) che si riserva il diritto di effettuare periodiche visite di controllo.

L'Amministrazione Comunale (Servizio Manutenzione Ordinaria dell'Unione Terra di Mezzo – sede di Bagnolo in Piano) può prescrivere l'attuazione di lavori manutentivi di spettanza del Concessionario ritenuti necessari ad un corretto utilizzo dell'impianto. Nel caso di inadempienza, gli interventi potranno essere effettuati direttamente dall'Amministrazione Comunale con addebito delle relative spese al Concessionario, fatto sempre salvo il diritto al risarcimento del danno subito. In caso di inadempienza reiterata l'Amministrazione Comunale disporrà la risoluzione del contratto.

In caso di interventi sugli impianti elettrici, idrico-sanitario o riscaldamento, dovrà essere fornita al Comune (Servizio Manutenzione Ordinaria dell'Unione Terra di Mezzo – sede di Bagnolo in Piano) relativa eventuale certificazione di rispondenza degli interventi stessi alle norme di riferimento.

Per i fini di cui al comma 1, il Concessionario dovrà provvedere ai servizi di vigilanza e controllo, riordino complessivo dei locali, compresi i servizi igienici, alla pulizia e agli interventi edilizi necessari sull'impianto, arredi, attrezzature a servizio e pertinenze.

La conduzione dell'impianto deve essere fatta provvedendo alle seguenti attività quotidiane minime:

- pulizia delle vasche (fondo e pareti) con idonee macchine automatiche e a mano al fine di rimuovere interamente i materiali in sospensione e quelli di deposito;
- pulizia dei servizi igienici, delle docce, degli spogliatoi, del solarium, degli uffici, dei locali di passaggio e sosta, delle aree verdi.

Il servizio di pulizia dovrà essere svolto in orari e con frequenza tale, da non ostacolare la normale fruizione degli impianti.

Per il Concessionario, il servizio di vigilanza e controllo comprende:

- puntuale apertura e relativa chiusura dell'impianto negli orari prefissati;
- verifica della funzionalità, attivazione e disattivazione degli impianti elettrici e di ogni altro impianto tecnologico e di natura tecnica;
- verifica e controllo delle condizioni di agibilità e sicurezza generale nonché delle condizioni di fruibilità degli impianti e pertinenze concessi in gestione;
- predisposizione e sistemazione delle attrezzature necessarie per l'espletamento dell'attività;
- controllo sull'uso corretto delle strutture e delle attrezzature da parte dell'utenza;
- verifica e tempestiva segnalazione al Comune e all'Unione Terra di Mezzo degli eventuali danni arrecati alle strutture ed alle attrezzature e possibilmente dei relativi responsabili;
- sollecitare il pronto intervento degli organi competenti in caso di incendi, disordini o altre situazioni di emergenza.

L'impiego dei materiali, delle attrezzature e delle macchine, la loro scelta e caratteristiche tecniche, devono essere perfettamente compatibili con la conformazione delle pavimentazioni, delle strutture e superfici in genere, tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato di funzionamento e dotate di tutti gli accessori necessari per la protezione e salvaguardia dell'operatore e dei terzi da eventuali infortuni, conformemente alle normative vigenti.

Gli interventi di manutenzione straordinaria derivanti dai danni cagionati dal pubblico o da altri eventi organizzati dal Concessionario, sono riconducibili alla responsabilità del Concessionario, per cui agli stessi provvederà il medesimo, con spese a suo carico.

Al termine della concessione, il Concessionario provvederà alla messa in sicurezza contro il gelo ed il maltempo (saranno rimossi i liquidi dagli impianti, pannelli solari, boiler, filtri, contenitori, ecc...) e saranno ricoverati al riparo gli elementi mobili e movibili (scalette, reti, ecc...).

ART. 8 – SERVIZIO BAR

Il Concessionario potrà gestire un servizio bar all'interno dell'impianto sportivo, a complemento dell'attività di intrattenimento e svago. Tale attività è subordinata alla preventiva acquisizione, da parte del Concessionario, di tutte le relative autorizzazioni amministrative e sanitarie, nel pieno rispetto della normativa di riferimento vigente in materia.

Il Concessionario potrà, altresì, far installare distributori automatici di alimenti e bevande.

Agli utenti degli impianti non può essere imposto alcun obbligo di consumazione, né può essere vietata agli stessi la consumazione di alimenti o bevande propri.

Le autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di validità contrattuale, essendo strettamente vincolate e strumentali all'attività dell'impianto sportivo affidato in concessione.

In relazione alle norme riguardanti l'avviamento commerciale degli esercizi, il Concessionario non potrà avanzare alcuna pretesa a tale titolo al termine del rapporto contrattuale, per qualunque motivo intervenuta, né nei confronti del Comune né nei confronti dell'eventuale successivo gestore.

I proventi derivanti dalle attività di cui sopra sono di esclusiva competenza del Concessionario, che provvederà ad assolvere ogni onere fiscale connesso.

Per le consumazioni di bevande e degli altri generi alimentari, il Concessionario è tenuto ad esporre il listino prezzi nei locali aperti al pubblico.

Tutte le operazioni e le attività connesse alla conduzione del bar, nessuna esclusa o eccettuata, devono essere eseguite dal Concessionario con l'osservanza delle norme in materia, sia vigenti che di futura emanazione.

Sono a totale carico del Concessionario tutti gli oneri relativi agli arredi, alle attrezzature e a quant'altro necessario per l'eventuale funzionamento del bar.

In deroga al successivo Art. 12, previa richiesta scritta da parte del Concessionario al Comune di Bagnolo in Piano e successivo consenso scritto dello stesso, è data facoltà al Concessionario di sub-concedere il servizio di bar e, a tal fine, dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale le generalità e i requisiti dell'eventuale sub-concessionario, per le necessarie autorizzazioni, oltre che trasmettere al Comune il contratto sottoscritto con lo stesso, per la verifica di cui all'Art. 17 del presente Capitolato (Tracciabilità dei flussi finanziari).

Il Concessionario ed il sub-concessionario rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi con il suddetto esercizio.

ART. 9 – PUBBLICITA'

Il Concessionario è autorizzato ad effettuare, in forma sonora o visiva, la pubblicità commerciale, sia all'interno che all'esterno degli spazi oggetto della concessione, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti in materia. Il Concessionario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni.

Resta a carico del Concessionario l'onere delle imposte sulla pubblicità, determinato a norma di legge e dell'apposito Regolamento Comunale.

In deroga al successivo Art. 12, previa richiesta scritta da parte del Concessionario al Comune di Bagnolo in Piano e successivo consenso scritto dello stesso, è data facoltà al Concessionario di sub-concedere l'esercizio della pubblicità commerciale e, a tal fine, dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale le generalità e i requisiti dell'eventuale sub-concessionario, per la necessaria autorizzazione, oltre che trasmettere al Comune il contratto sottoscritto con lo stesso, per la verifica di cui all'Art. 17 del presente Capitolato (Tracciabilità dei flussi finanziari).

Il Concessionario ed il sub-concessionario rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi con il suddetto esercizio.

ART. 10 – SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del Concessionario tutte le spese relative al funzionamento degli impianti concessi: luce, acqua, riscaldamento, telefono, tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, depurazione, disinfezione acque, polizze assicurative, l'ordinaria manutenzione delle strutture e delle aree di pertinenza, quanto necessario

per la gestione integrale degli adempimenti discendenti dal DM 18.03.96 e s.m.i., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Deliberazione della G.R.E.R. n. 1092 del 18.07.2005 e normative del settore, come indicato al precedente Art. 5.

Il Concessionario dovrà provvedere a sua cura e spese agli adempimenti burocratici per intestare a suo nome i relativi contatori di utenza per tutta la durata della concessione.

Il Concessionario si obbliga inoltre a mantenere ed a far mantenere gli impianti, gli arredi e le attrezzature in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterli riconsegnare al Comune concedente, al termine della gestione, in condizioni di perfetta funzionalità.

A tal fine, il Concessionario provvederà ad eseguire o far eseguire, a sua cura e spese, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria (come previsto al precedente Art. 7), nonché di manutenzione straordinaria, secondo le autorizzazioni e/o procedure concordate con il Comune e/o con l'Unione Terra di Mezzo, che si rendessero necessarie a causa di danni cagionati dal pubblico o da altri eventi organizzati dal Concessionario e, quindi, riconducibili a sua responsabilità.

Tutti gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, comprese quelle antincendio e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia di sicurezza ed igiene degli impianti sportivi, con particolare riferimento alle piscine.

Non potranno essere apportate modifiche ed innovazioni all'impianto dato in concessione senza specifica autorizzazione formale del Comune e/o l'Unione Terra di Mezzo.

ART. 11 – SPESE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Comune e/o l'Unione Terra di Mezzo assumeranno a proprio carico le spese inerenti la manutenzione straordinaria dell'impianto, ivi comprese quelle conseguenti ad adeguamenti normativi, purché non derivanti da danneggiamenti occorsi durante l'uso dell'impianto stesso da parte del Concessionario.

Per interventi di manutenzione straordinaria si intendono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e delle pertinenze, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, ivi compresi quelli antincendio.

Il Concessionario è tenuto a segnalare con tempestività la necessità di eventuali interventi di manutenzione straordinaria da ritenersi a carico del Comune e/o dell'Unione Terra di Mezzo .

ART. 12– CESSIONE E SUBAPPALTO

E' vietato cedere, anche parzialmente, la gestione assunta, pena la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune e/o all'Unione Terra di Mezzo, fatti salvi maggiori danni accertati e fatta salva l'applicazione dell'Art. 116 del D.Lgs. 163/ 2006.

Il Comune di Bagnolo in Piano e l'Unione Terra di Mezzo restano estranei ai rapporti tra il Concessionario ed i suoi fornitori e terzi in genere. Di tale circostanza dovrà essere fatta menzione in ogni singolo contratto che il Concessionario stipulerà in relazione alla gestione.

Così come stabilito ai precedenti Artt. 8 e 9, è data facoltà al Concessionario di sub-concedere rispettivamente l'esercizio del servizio di bar e quello della pubblicità commerciale, previa richiesta scritta da parte del Concessionario al Comune di Bagnolo in Piano e successivo consenso scritto dello stesso.

A tal fine, dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale le generalità e i requisiti degli eventuale sub-concessionari, per le necessarie autorizzazioni, oltre che trasmettere al Comune i contratti sottoscritti con gli stessi, per la verifica di cui all'Art. 17 del presente Capitolato (Tracciabilità dei flussi finanziari).

ART. 13 – SICUREZZA

Il Concessionario si impegna a nominare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed un suo eventuale sostituto per il mantenimento delle condizioni di sicurezza, il quale dovrà essere sempre presente durante l'esercizio dell'attività, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 18.03.1996 e s.m.i. La nomina dovrà essere comunicata al Comune e all'Unione Terra di Mezzo.

Il Concessionario provvederà, ai sensi dell'Art. 19 del Decreto del Ministero dell'Interno del 18.03.1996 e s.m.i., anche alla predisposizione del Piano di Sicurezza e sarà responsabile della sua attuazione.

Nessuna modifica delle condizioni inerenti agli aspetti antincendio potrà essere fatta dal Concessionario senza la presentazione dei relativi progetti alle competenti Autorità.

E' fatto obbligo al Concessionario del pieno e totale rispetto di quanto previsto dal precitato Decreto del Ministero dell'Interno del 18.03.1996 e s.m.i. e del D.Lgs. 81/2008.

In tema di sicurezza sanitaria, le nomine e gli adempimenti in capo al Concessionario discendono dall'applicazione delle norme di settore di cui al precedente Art. 5.

- una relazione dettagliata della stagione sportiva, relativa alla avvenuta gestione dell'impianto;
- il bilancio consuntivo di gestione dell'impianto affidato che dovrà comprendere tutte le entrate ed uscite.

La liquidazione sarà effettuata, tramite accredito bancario, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura (purché corredata dalla documentazione di cui sopra), ai sensi dell'Art. 1 del D.Lgs. 192/2012, previa verifica della regolarità contributiva (mediante DURC) e nel rispetto dell'Art. 4, comma 3 del DPR 207/2011.

L'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le risorse di bilancio, potrà partecipare al finanziamento di particolari attività, attinenti l'impianto sportivo in concessione, che rivestano un carattere di pubblica utilità sociale.

ART. 17 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'Art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., il Concessionario assume espressamente l'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge medesima e, pertanto, si impegna ad assicurare che tutti i movimenti finanziari conseguenti alla sottoscrizione della presente concessione saranno registrati su conti correnti dedicati, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo 3.

Il Concessionario dovrà comunicare al Concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi nei termini indicati dalla legge.

I mandati e gli strumenti di pagamento relativi a ciascuna transazione posta in essere dal Concedente e dal Concessionario, in riferimento al presente affidamento, dovranno riportare il Codice Identificativo di gara (CIG) indicato negli atti di gara.

Il Concessionario, qualora intenda avvalersi dell'istituto del subappalto, che nel caso specifico, è previsto unicamente per l'esercizio del servizio di bar e quello della pubblicità commerciale, si impegna a trasmettere tempestivamente al Comune i contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori, nei quali dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.

Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Reggio Emilia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 18 – VIGILANZA SULL'USO DELL'IMPIANTO

L'Amministrazione Comunale e/o l'Unione Terra di Mezzo si riservano la facoltà di vigilare sull'uso dell'impianto, delle attrezzature e degli accessori.

L'opera di vigilanza e di controllo espletata dal Comune e/o l'Unione Terra di Mezzo non implica, in alcun modo, la responsabilità dell'Ente nell'uso degli impianti sportivi concessi, delle attrezzature e degli accessori; responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sul Concessionario o sugli altri soggetti che, in quanto autorizzati, utilizzeranno gli impianti medesimi.

In caso di utilizzo dell'impianto da parte di soggetti diversi dal Concessionario (di cui all'Art. 5, punto b.), quest'ultimo è comunque tenuto a vigilare e a controllare il corretto uso del medesimo, degli arredi e delle attrezzature.

In caso di accertata irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti e di ogni altro diritto che spetti al Comune e/o l'Unione Terra di Mezzo, il Concessionario e chiunque altro, a termini del presente atto, sia ammesso a fruire dell'impianto, deve ottemperare immediatamente agli ordini impartiti dai competenti organi comunali preposti alla vigilanza, al fine di evitare ulteriore o eventuale pregiudizio alle persone ed ai beni comunali.

In caso di ordine impartito a soggetto diverso dal Concessionario, quest'ultimo (Concessionario) dovrà collaborare in modo pieno ed incondizionato con i competenti organi comunali rendendosi parte attiva per l'ottemperanza dell'ordine stesso.

ART. 19 – DEPOSITO E CUSTODIA DEGLI ATTREZZI

Il Concessionario adotterà le misure necessarie al deposito e custodia degli attrezzi ed altro materiale specifico di sua proprietà, nonché di quello di altri soggetti fruitori.

In ogni caso il Comune di Bagnolo in Piano e/o l'Unione Terra di Mezzo non rispondono per eventuali ammanchi e furti che dovessero essere lamentati dagli utenti ed ugualmente non rispondono degli eventuali danni materiali che agli utenti od a terzi possano comunque derivare durante l'utilizzo dell'impianto.

ART. 20 – REQUISITI DEL PERSONALE E CODICE DI COMPORTAMENTO

Il personale che verrà messo a disposizione dal Concessionario dovrà essere adeguatamente preparato ed idoneo per le mansioni assegnate. In particolare, il personale destinato al servizio di Assistenza Bagnanti dovrà essere in possesso del brevetto di salvamento legalmente riconosciuto. Al momento della sottoscrizione del contratto il concessionario dovrà presentare l'elenco degli addetti, le relative mansioni e inquadramento professionale e copia dei brevetti di salvamento rilasciati dai competenti enti.

Il personale assunto alle dipendenze del Concessionario non assume alcun tipo di rapporto nei confronti del Comune e/o dell'Unione Terra di Mezzo.

Per il personale dipendente, il Concessionario si impegna a osservare e applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del settore e negli accordi integrativi delle stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge la concessione.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali di eventuali dipendenti e/o collaboratori sono a carico del Concessionario, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga a qualsiasi eventuale diversa disposizione normativa e con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune e/o dell'Unione Terra di Mezzo e di ogni indennizzo.

Il suddetto personale, ancorché volontario, dovrà aver cura di accertarsi, al termine del servizio, che tutti gli accessi siano chiusi e le luci spente.

Il Concessionario si impegna a sostituire quel personale che abbia dato motivi di lagnanza, su semplice richiesta del Comune e/o dell'Unione Terra di Mezzo.

Il Concessionario è tenuto a curare tutti gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08) ed assume ogni responsabilità al riguardo.

Il Comune di Bagnolo in Piano trasmetterà al Concessionario il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 129 del 4 giugno 2013), nonché il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Bagnolo in Piano (approvato con deliberazione di G.C. n. 116 del 30.12.2013).

Il Concessionario è tenuto ad osservare i predetti Codici ed a farli osservare, mettendo a disposizione la suddetta documentazione a tutti i soggetti (dipendenti, incaricati, collaboratori, ecc.) che svolgono in concreto (sia in loco che non) attività in favore del Comune di Bagnolo in Piano. L'inosservanza dei Codici è causa risolutiva espressa del contratto.

ART. 21 – RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

Il Concessionario esonera il Comune e/o l'Unione Terra di Mezzo da ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare dalle attività da esso svolte.

Allo stesso modo, il Comune e/o l'Unione Terra di Mezzo sono esonerati da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare dall'attività o dall'utilizzo da parte di altri soggetti fruitori dell'impianto.

Resta a carico del Concessionario ogni responsabilità per eventuali danni accertati, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone o cose che, a giudizio del Comune e/o l'Unione Terra di Mezzo, risultassero causati da personale del Concessionario stesso, il quale, in ogni caso, dovrà provvedere, senza indugio e a proprie spese, alla riparazione o sostituzione delle parti od oggetti danneggiati.

Il Concessionario si vincola a tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale e/o l'Unione Terra di Mezzo da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per dato o fatto nascente dal presente atto, possa da chiunque derivare, per cause imputabili al Concessionario medesimo.

Il Concessionario, per gli scopi di cui sopra, deve provvedere alla stipula di apposita polizza assicurativa R.C.T. ed R.C.O. riguardante l'impianto, le attrezzature oggetto della presente concessione per la propria attività, nonché per l'uso dello stesso impianto da parte dei terzi fruitori, complessivamente per un minimale di € 1.000.000,00.

Il Concessionario si obbliga a segnalare tempestivamente all'Amministrazione Comunale qualsiasi danno all'impianto causato direttamente o da altri soggetti fruitori.

ART. 22 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Ai sensi dell'art. 2 della L.R. n.11 del 2007, commi 3 e 4, possono partecipare alla gara:

- società e/o associazioni sportive e/o Associazioni sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal CONI;
- Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;
- Consorzi di Associazioni/Società sportive.

titolare/legale rappresentante del soggetto concorrente, dovrà essere contenuta in un massimo di 20 facciate in times new roman corpo 12 o arial corpo 11. Detti criteri comparativi sono i seguenti:

OFFERTA TECNICA

Q(i) Parametri di valutazione dell'Offerta Tecnica: **MAX. PUNTI 80**

A) PROGETTO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO

Punteggio massimo = 50 punti

Il concorrente dovrà descrivere le modalità operative della gestione ordinaria dell'impianto sportivo, specificando anche l'eventuale nuovo orario di apertura al pubblico che intende proporre (rispetto a quello indicato all'Art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto) ed il personale che intende utilizzare, indicando il numero di dipendenti e/o collaboratori che intende destinare al servizio oggetto della concessione, con quali mansioni ed a quale contratto di lavoro si intende fare riferimento e con quali qualifiche professionali.

Dovrà altresì descrivere il piano di manutenzione, sia degli impianti che della struttura, indicando, in modo sintetico, le modalità e la tempistica delle manutenzioni.

B) ATTIVITA' SPORTIVA, AL DI FUORI DELLA GESTIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO, CHE IL CONCORRENTE INTENDE SVOLGERE

Punteggio massimo = 20 punti

Il concorrente dovrà descrivere le attività sportive che intende svolgere direttamente, specificando la tipologia di ciascuna attività, i destinatari, il numero di ore, i corsi che intende effettuare, ecc.....

C) EVENTUALI ULTERIORI ATTIVITA' DI NATURA SPORTIVA/RICREATIVA/FORMATIVA/SOCIALE CHE IL CONCORRENTE INTENDE REALIZZARE IN FAVORE DELLE SEGUENTI CATEGORIE: ANZIANI, DISABILI, GIOVANI

Punteggio massimo = 10 punti

I relativi progetti dovranno essere descritti in modo preciso e sintetico.

Il punteggio complessivo assegnato all'Offerta Tecnica Q(i) (punti max 80) è valutato con un metodo multicriteria, applicato secondo la seguente formula:

$Q(i) = A(i) + B(i) + C(i)$;

Q(i)= punteggio complessivo assegnato all'offerta i-esima.

SUBCRITERIO A(i)= punteggio assegnato all'offerta i-esima per "Progetto di gestione ordinaria dell'impianto"

Punti 50

calcolato sulla base della seguente formula:

$$A(i) = 50 \cdot a(i) / a(\max)$$

dove:

A(i): punteggio attribuito all'i-esimo concorrente per il criterio A)

a(i): punteggio attribuito per la valutazione del criterio A)

a(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione delle medesime caratteristiche proposte dal concorrente per il presente elemento di valutazione;

SUBCRITERIO B(i)= punteggio assegnato all'offerta i-esima per

"Attività sportiva, al di fuori della gestione ordinaria dell'impianto, che il concorrente intende svolgere"

Punti 20

calcolato sulla base della seguente formula:

$$B(i) = 20 \cdot a(i) / a(\max)$$

dove:

B(i): punteggio attribuito all'i-esimo concorrente per il criterio B)

b(i): punteggio attribuito per la valutazione del criterio B)

b(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione delle medesime caratteristiche proposte dal concorrente per il presente elemento di valutazione;

**SUBCRITERIO C(i)= punteggio assegnato all'offerta i-esima per
"Attività proposte dal concorrente"**

Punti 10

calcolato sulla base della seguente formula:

$$C(i) = 10 \cdot c(i) / c(\max)$$

dove:

- C(i):** punteggio attribuito all'i-esimo concorrente per il criterio C)
c(i): punteggio attribuito per la valutazione del criterio C)
c(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione delle medesime caratteristiche proposte dal concorrente per il presente elemento di valutazione.

La Commissione, per quanto riguarda la valutazione delle offerte tecniche per i parametri A(i), B(i) e C(i), in seduta riservata e sulla scorta della valutazione dei documenti presentati, esprimerà, in base ai criteri sopra menzionati, un giudizio di merito qualitativo.

Verrà attribuito, dalla Commissione nel suo plenum, un punteggio variabile da 0 a 10, da valutare in base alla documentazione presentata.

Al fine di rendere omogenea l'assegnazione dei punteggi alle diverse offerte per ogni criterio sopra indicato, sono individuati i seguenti giudizi con relativo punteggio numerico:

GIUDIZIO	Punteggio
Ottimo	10
Più che buono	9
Buono	8
Più che sufficiente	7
Sufficiente	6
Non completamente adeguato	5
Limitato	4
Molto limitato	3
Minimo	2
Appena valutabile	1
Non Valutabile	0

La Commissione di gara, sulla scorta della valutazione dei documenti presentati, esprimerà, in base ai criteri sopra menzionati, un giudizio di merito qualitativo. Si precisa, inoltre, che la Commissione non procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche relative a ditte che non abbiano raggiunto, in ordine ai parametri relativi alla qualità dell'offerta tecnica, almeno il punteggio di 50 su 80.

OFFERTA ECONOMICA

P(i) Offerta Economica: MAX. PUNTI 20

per il prezzo più basso offerto per la concessione, corrispondente al contributo erogato dal Comune al Concessionario per consentire il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione. La base d'asta viene fissata in € 9.000,00 (Iva compresa).

Non sono ammesse offerte in aumento, né pari alla base di gara.

Il punteggio più alto (20 p.) sarà attribuito al concorrente che avrà proposto il maggior ribasso percentuale (massimo due decimali) sul prezzo a base di gara. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale sulla base della seguente equazione:

$$X \text{ (punteggio attribuito)} = (\text{prezzo più basso fra tutte le offerte pervenute} \times 20) / \text{prezzo offerto.}$$

L'offerta economica deve essere presentata secondo lo schema che sarà inviato ai partecipanti.

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto, determinato dalla somma dei punti assegnati nella valutazione dell'Offerta tecnica Q(i) e del punteggio ottenuto con l'Offerta economica P(i).

Per l'attribuzione del punteggio, si calcolerà fino alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

La Commissione Giudicatrice si riserva di aggiudicare la gara, anche in caso di una sola offerta, purché valida ed economicamente vantaggiosa.

L'affidamento del servizio sarà effettuato dalla Commissione Giudicatrice a favore del concorrente che presenterà l'offerta economicamente più vantaggiosa.

La Commissione Giudicatrice, a suo insindacabile giudizio, si riserva di non aggiudicare l'appalto qualora nessuna offerta risulti economicamente vantaggiosa.

ART. 25 – GARANZIE

L'offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria di € 1.172,00, pari al 2% (due per cento) del valore della concessione, a favore del Comune di Bagnolo in Piano, costituita con le modalità di cui all'art. 75 del D.Lgs. 163/2006. Per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 e/o in possesso delle dichiarazioni di cui all'Art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/06, l'importo della cauzione provvisoria è ridotto del 50%. In tal caso l'impresa interessata dovrà presentare copia conforme all'originale, ai sensi dell'art. 19 del DPR 445/2000, della certificazione. La cauzione provvisoria copre l'eventuale sanzione pecuniaria prevista dall'art. 38, comma 2 bis, del D.Lgs n. 163/2006, fissata nella misura del 2 per mille del valore della gara.

A garanzia di tutti gli obblighi di esecuzione del contratto, il Concessionario dovrà, contestualmente alla stipula del contratto d'appalto, presentare una cauzione definitiva, in conformità all'art. 113 D.Lgs. 163/2006, mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui al D.Lgs. 385/93 art. 107, autorizzati dal Ministero Economia e Finanze.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione ex art. 1957 Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 gg. a semplice richiesta.

La suddetta cauzione sarà a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che il Comune di Bagnolo in Piano dovesse eventualmente sostenere durante la gestione in concessione, per fatto del concessionario a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. Resta salvo per il Comune di Bagnolo in Piano l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Il Concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune di Bagnolo in Piano si sia dovuto avvalere in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempimento la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese del Concessionario, prelevandone l'importo dal contributo previsto e previo avviso scritto da comunicare al Concessionario.

Lo svincolo della cauzione avverrà nei tempi e nei termini previsti dall'Art.113 del D.Lgs. 163/2006.

ART. 26 – PENALITA'

L'inadempienza anche ad una sola delle prescrizioni della presente Capitolato o la rilevata negligenza nello svolgimento delle attività affidate produrrà l'applicazione, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale e/o dell'Unione Terra di Mezzo, di una penale di importo variabile da un minimo di € 200,00 ad un massimo di €. 1.000,00 per ciascuna violazione accertata.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale il Concessionario avrà la facoltà di presentare sue controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione medesima.

ART. 27 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La risoluzione del contratto è disposta di diritto qualora il Concessionario cessi di possedere i requisiti che gli consentono di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L'Amministrazione Comunale avrà altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'Art. 1456 del c.p.c. , qualora il Concessionario si renda colpevole di gravi inadempienze, tra cui:

- cessazione dell'attività del Concessionario;
- chiusura totale e/o parziale, anche temporanea, del servizio nel suo complesso, senza giustificato motivo;
- uso dell'impianto in modo difforme da quanto previsto dalla presente Capitolato;
- ripetute violazioni alle norme contenute nella presente Capitolato;
- produzione di danneggiamenti, intenzionali o derivati da negligenze, ai beni di proprietà comunale;
- contegno abitualmente scorretto verso gli utenti da parte del personale del Concessionario;
- conduzione tecnica e funzionale degli impianti tale, da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- reiterati ritardi nei pagamenti delle utenze;
- inosservanza di uno o più impegni assunti verso il Comune;
- mancata applicazione delle tariffe offerte in sede di gara;
- cessione, anche parzialmente, della gestione assunta, salvo quanto previsto dai precedenti Art.8 e 9;
- inosservanza del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", nonché del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Bagnolo in Piano, di cui al precedente Art. 20.

In tali casi l'Amministrazione Comunale, mediante lettera inviata con posta certificata, comunicherà al Concessionario la causa di grave inadempienza e darà un termine per eventuali controdeduzioni; successivamente sarà presa la decisione di eventuale risoluzione del contratto.

ART. 28 – RECESSO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto con preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 29 – CONTROVERSIE

In caso di controversia tra il Concessionario ed il Comune concedente circa l'interpretazione e l'esecuzione della concessione e del presente Capitolato Speciale d'Appalto, le parti si attiveranno secondo buona fede per la composizione bonaria della controversia. Ove non si addivenga all'accordo amichevole, ogni controversia resterà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. A tale scopo viene stabilita la competenza esclusiva del foro di Reggio Emilia.

In nessun caso l'insorgere di controversie in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto potrà giustificare la sospensione od il rifiuto dell'esecuzione della concessione.

ART. 30 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Bagnolo in Piano e la ditta aggiudicataria si impegnano ad osservare reciprocamente le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. 196/03 sulla tutela delle persone e di altri soggetti, rispetto al trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali relativi alla ditta aggiudicataria saranno trattati, anche con mezzi informatici da parte della stazione appaltante, per i soli fini inerenti la presente procedura. I dati medesimi saranno pubblicizzati in sede di aggiudicazione o di eventuale contenzioso nelle misure e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente. In ogni caso, in relazione ai dati forniti la ditta aggiudicataria potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Il conferimento dei dati è obbligatorio; l'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti impedirà di dare corso al procedimento, fatte salve ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente. I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici, organi competenti e uffici comunali, in base e nel rispetto della normativa vigente. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bagnolo in Piano; il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia del Comune di Bagnolo

in Piano. Gli incaricati del trattamento sono tutti i dipendenti del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia del Comune di Bagnolo in Piano. I diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'Art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Il Concessionario dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà in esecuzione della gestione in oggetto sono dati personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.); si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per la sicurezza dei dati, ad adempiere a quanto previsto dall'Art. 13 del D.Lgs. 196/2003, nonché ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti dallo stesso Codice per la protezione dei dati personali; garantisce la massima riservatezza delle informazioni personali acquisite, anche sensibili, compiendo le sole operazioni necessarie per adempiere alla presente Concessione e, comunque, nel pieno rispetto della normativa vigente; si impegna ad adottare le eventuali specifiche istruzioni all'uopo impartite dal Comune di Bagnolo in Piano o, successivamente indicate, per il trattamento dei dati personali, ovvero ad integrare in tal senso le proprie procedure già in essere; si impegna a relazionare annualmente al Comune sulle misure di sicurezza adottate, nonché ad allertare l'Ente in caso di situazioni anomale o di emergenza.

Il Concessionario si assume le funzioni di Responsabile del trattamento ed a tal fine si impegna a nominare un Responsabile, che, a sua volta, è tenuto ad individuare i soggetti incaricati del trattamento dei dati personali; infine, il Concessionario riconosce al Comune il diritto di verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

ART. 31 – RINVIO A NORME VIGENTI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa riferimento al Codice Civile, nonché alle disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

Il Concessionario è tenuto comunque al rispetto di eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere chiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative.

Il Comune di Bagnolo in Piano si riserva infine la facoltà di rivedere il presente Capitolato Speciale d'Appalto, apportando modifiche o integrazioni per sopraggiunti fatti, valutazioni o per ovviare ad inconvenienti riscontrati durante l'espletamento del servizio, a tutela dell'efficienza e della qualità o per apportare migliorie allo stesso.

Troveranno applicazione inoltre tutte le ulteriori prescrizioni previste nella Lettera Invito.

ART. 32 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Il rapporto tra il Comune di Bagnolo in Piano ed il Concessionario si configura come atto di concessione amministrativa della gestione di un servizio pubblico e, pertanto, il rapporto stesso non è soggetto alle norme di legge sulla tutela giuridica dell'avviamento commerciale.

Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula della presente Concessione saranno a carico del Concessionario.

ALLEGATI:

Planimetria – Inventario - Tariffe